

**Tabella casistiche del criterio del controllo.**

Fattispecie	Indicazioni di prassi
Influenza dominante	Con riferimento al concetto di “influenza dominante”, nel documento del CNDCEC si sottolinea come il legislatore prenda le mosse dall’art. 2359 c.c., identificando il “dominio” nella capacità della persona fisica (o delle persone fisiche) di indirizzare l’attività della società nel senso da essa (esse) voluto <sup>1</sup> .
Rapporti contrattuali	Per quanto riguarda i rapporti contrattuali, nel caso Assonime si evidenziano: <ul style="list-style-type: none"><li>• i contratti che determinano condizioni di soggezione economica significativa (come <i>franchising</i> e licenze con esclusiva);</li><li>• gli accordi che attribuiscono a terzi il potere di influenzare l’esercizio dei diritti di voto;</li><li>• le clausole statutarie che attribuiscono particolari diritti ai soci.</li></ul>
Controllo con altri mezzi	Nel caso Assonime si commenta che l’impostazione adottata dal legislatore nazionale dovrebbe portare ad escludere che nel nostro ordinamento possano trovare spazio forme di controllo in assenza di disponibilità di diritti di voto o rapporti contrattuali, come invece è stato prospettato in recenti orientamenti dall’ <i>European Banking Authority</i> (EBA), secondo cui esempi di “controllo attraverso altri mezzi” includono, tra l’altro: <ul style="list-style-type: none"><li>• l’esercizio di controllo in assenza di proprietà diretta, ad esempio attraverso strette relazioni familiari, o legami storici o rapporti contrattuali;</li><li>• l’utilizzo, il godimento o la fruizione di beni di proprietà del cliente;</li><li>• la responsabilità di decisioni strategiche che influenzano in maniera fondamentale le pratiche aziendali o la direzione generale di una persona giuridica.</li></ul> Secondo l’Associazione la semplice esistenza di relazioni familiari o legami storici costituirebbe di per sé un elemento sufficiente a qualificare un rapporto di controllo. Tuttavia, tali elementi devono essere considerati indizi che, alla luce di una ricostruzione complessiva della situazione concreta, possano indurre a ritenere sussistente un potere di influenza dominante che si esercita attraverso diritti di voto e contratti.
Controllo congiunto	Nel caso Assonime si prende in esame la rilevanza del controllo congiunto, ovvero esercitato in modo coordinato da una pluralità di persone fisiche. Si ricade in tale fattispecie qualora vi siano dei patti tra soci aventi ad oggetto l’esercizio dei diritti di voto in base ai quali la volontà di ogni soggetto è necessaria per assumere le decisioni dei paciscenti (si fanno gli esempi dei sindacati di voto all’unanimità o delle <i>joint venture</i> ). Pertanto, per potersi

<sup>1</sup> “In altri termini, è dominante l’influenza di chi ha il potere di porre la propria volontà come presupposto causale, assoluto e positivo sulle decisioni della società, e cioè in ultima analisi il potere di nominare l’organo amministrativo. In pratica, l’amministratore (o gli amministratori) della società, con socio dominante (soci dominanti), dovrà (dovranno) esplicitare chi fra i soci ha provveduto a determinare la propria nomina” (cfr. Linee Guida CNDCEC).

**Tabella casistiche del criterio del controllo.**

Fattispecie	Indicazioni di prassi
<i>segue</i>	configurare situazioni di controllo congiunto, devono esistere accordi tra i soggetti volti ad attribuire l'influenza dominante in forma congiunta.
Voto plurimo	Nelle Linee Guida CNDCEC si riporta il caso di una spa con 10 soci, ognuno detentore del 10% del capitale sociale. Lo statuto della società prevede che il capitale sia suddiviso assegnando il 30% dello stesso a soci con azioni a voto plurimo (triplo nella fattispecie), in merito alle votazioni in tema di nomina degli amministratori e organo di controllo, e il 70% (suddiviso fra 7 soci al 10%) ad azioni con voto ordinario. In questo caso, in virtù di un'interpretazione estensiva dell'art. 20 co. 3 lett. c) del DLgs. 231/2007, nel documento si ritiene che i titolari effettivi della società possano essere individuati nei tre soci in grado di decidere la nomina dell'organo di <i>governance</i> .
Patto di sindacato	Un'ulteriore fattispecie analizzata nelle Linee Guida CNDCEC riguarda una srl con 30 soci, fra i quali il socio A possiede il 16% del capitale, mentre nessuno dei restanti soci supera il 4%. In tale situazione, si ipotizza un patto di sindacato in cui i soci paciscenti si impegnino a votare conformemente al socio A. In questo caso, il socio sottoscrittore del 16% dei voti potrebbe controllare la società attraverso un sindacato di voto con altri 4 soci (ad esempio B al 4%, C al 4%, D al 3% ed E al 3%) che, nel complesso, abbiano sottoscritto il 30% del capitale. Il socio A risulterà, pertanto, il titolare effettivo della società.
Società con azioni o quote senza diritto di voto	<p>Sempre nel documento del CNDCEC si prospetta l'ipotesi di una spa con il capitale sociale suddiviso come segue:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• 50% suddiviso in parti uguali fra 5 soci (A, B, C, D ed E), senza diritto di voto;</li><li>• 15% detenuto dal socio F, con diritto di voto doppio nelle assemblee ordinarie;</li><li>• 10% posseduto dal socio G, con diritto di voto triplo nelle assemblee ordinarie;</li><li>• 10% in mano al socio H, con diritto di voto singolo nelle ordinarie e triplo nelle straordinarie;</li><li>• 10% detenuto dal socio I, con diritto di voto singolo nelle ordinarie;</li><li>• 5% in capo al socio J, con diritto di voto doppio nelle ordinarie.</li></ul> <p>In tale configurazione i titolari effettivi saranno i soci G ed F, che potranno esprimere in assemblea ordinaria (e quindi anche per la nomina del cda) rispettivamente il 33,33% dei voti validi.</p>